



DETERMINA 795 DEL 23/02/2026

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ, FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.LLI CAVALLETTO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI “ULTERIORI OPERE DI CARPENTERIA METALLICA (REALIZZAZIONE DI ZINCATURA DELLA SCALA E DEI RELATIVI PARAPETTI)”, RICOMPRESSE NELLA CATEGORIA OS6 (CUP I35B22000160006 - CIG 9567055789 – PBM 5411 - FASCICOLO 2022/6.4/70).**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie Comunità Terzo Settore, Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1, concludente per l'importo complessivo di euro 4.450.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 21 marzo 2023 e successivo contratto, RM 89259 del 26 maggio 2023, prot. n. 221041, si è provveduto ad affidare l'appalto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 0,5%, di euro 3.687.401,60;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai professionisti incaricati dal predetto R.T.I., concludente per l'importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,00 e, con successiva determinazione n. 3873 del 29 agosto 2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, sempre redatto dai suindicati professionisti, concludente con il medesimo importo complessivo e, in data 10 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo concludente per l'importo di euro 4.043.359,09 per lavori e servizi in appalto, oltre I.V.A.;
- con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata, per tutte le ragioni ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all'art. 4 del Capitolato speciale

d'Appalto del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3873/2024;

Premesso altresì che:

- con domanda del 22 dicembre 2025, prot. n. 471818, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società F.LLI CAVALLETTO S.R.L., con sede in Venezia, la realizzazione di "opere di carpenteria metallica", ricomprese nella categoria OS6, per l'importo complessivo di euro 124.141,65 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;
- con successiva comunicazione in data 22 gennaio 2026 prot. 29061, l'appaltatore ha trasmesso l'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto, da cui è emerso che:
  - due delle lavorazioni oggetto di subappalto, identificate in detto allegato con i nr. 2/16 e 17/1, sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore;
  - le restanti tre lavorazioni, identificate con i nr. 78, 86, 146, sono state indicate nel predetto Elenco prezzi per un importo complessivo di euro 100.075,93, mentre nel Computo metrico estimativo posto a base di gara sono previste per un importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di euro 52.650,85;
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 27 gennaio 2026 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare a favore della società F.LLI CAVALLETTO Srl la realizzazione di "opere di carpenteria metallica", ricomprese nella categoria OS6, indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, dando atto, come precisato nelle premesse del medesimo provvedimento, che, per quanto riguarda le lavorazioni oggetto del subappalto che sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore, la stazione appaltante non provvederà in nessun caso, neppure nell'ipotesi dell'art. 105, comma 13, lett. b), al pagamento diretto del subappaltatore e che l'importo delle restanti tre lavorazioni, identificate con i nr. 78, 86 e 146, verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di euro 52.387,60, e che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, il Comune provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei limiti del predetto importo massimo di euro 52.387,60, oltre I.V.A.;

Considerato che:

- con domanda del 10 febbraio 2026, prot. n. 55075, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto di autorizzare l'estensione del suddetto subappalto, autorizzato con la suindicata determinazione n. 331/2026, per la realizzazione di opere di carpenteria metallica e, in particolare, per la realizzazione di lavorazioni di zincatura della scala e

dei relativi parapetti, per un ulteriore importo di euro 20.543,75 oltre I.V.A., e, quindi, per complessivi euro 144.685,40, trasmettendo allo scopo il contratto integrativo di subappalto, sottoscritto da entrambe le parti;

- con comunicazione del 19 febbraio 2026, prot. n. 70461, l'appaltatore ha inviato nota di precisazioni, chiarendo che "la voce di zincatura era già compresa nell'elenco prezzi della prima richiesta di subappalto, ma non era stata calcolata nell'importo complessivo del contratto";

Considerato a riguardo che:

- la voce relativa alla "zincatura" era già compresa nell'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto trasmesso dall'appaltatore con la suindicata nota in data 22 gennaio 2026 prot. 29061, all'interno delle lavorazioni identificate con il numero 86; complessivamente, pertanto, per le tre lavorazioni, identificate nell'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto con i nr. 78, 86, 146, l'importo del subappalto risulta ora pari a euro 120.544,68, mentre nel Computo metrico estimativo posto a base di gara sono previste per un importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di euro 52.650,85;
- tenuto conto della necessità di garantire il necessario collegamento con il contratto di appalto, l'importo delle predette 3 lavorazioni verrà quindi determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara, di euro 52.387,60; detto importo rileva sia ai fini della verifica del rispetto della quota di lavori subappaltabili sia ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;

Dato atto che:

- la suindicata richiesta di integrazione del subappalto, tenuto anche conto delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, rientra sia nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che nella quota di lavorazioni subappaltabili indicata dall'appaltatore in sede di gara;
- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e non sussistono motivi di esclusione ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;

Ritenuto, pertanto, preso atto delle note inviate in data 10 febbraio 2026, prot. n. 55075, e in data 19 febbraio 2026, prot. n. 70461, di autorizzare l'appaltatore ad incrementare l'importo del subappalto autorizzato con determinazione n. 331/2026, per euro 20.543,75

oltre I.V.A., al fine di compensare le lavorazioni relative alla zincatura, già comprese nella voce nr. 86 dell'elenco prezzi della prima richiesta di subappalto, fermo restando, a conferma di quanto già precisato nella determinazione n. 331/2026, che l'importo delle predette 3 lavorazioni identificate con i nr. 78, 86, 146 verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara, di euro 52.387,60; detto importo rileva sia ai fini della verifica del rispetto della quota di lavori subappaltabili sia ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, sulla base delle comunicazioni inviate dall'appaltatore dei lavori in oggetto in data 10 febbraio 2026, prot. n. 55075, e in data 19 febbraio 2026, prot. n. 7046, l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato con determinazione n. 331/2026, per un ulteriore importo di euro 20.543,75 oltre I.V.A., e, quindi, per complessivi euro 144.685,40, oltre I.V.A., per la realizzazione delle lavorazioni di zincatura della scala e dei relativi parapetti, appartenenti alla categoria OS6, già comprese nella voce di prezzo n. 86 dell'elenco prezzi allegato alla prima richiesta di subappalto, ma non calcolate nell'importo complessivo dell'iniziale contratto di subappalto;

2. di dare atto, come indicato nelle premesse, e a conferma di quanto precisato nella suindicata determinazione n. 331/2026, che l'importo delle lavorazioni identificate nell'elenco prezzi allegato alla prima richiesta di subappalto con i nr. 78, 86, 146 verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara, di euro 52.387,60; detto importo rileva sia ai fini della verifica del rispetto della quota di lavori subappaltabili sia ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;

3. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);

4. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore, nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
ALBERTO RANCAN